Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 20 giugno 1964 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

« La Centrale » - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1964. — **« La Centrale » - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'8 giugno 1964. — **« La Centrale » - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1964. — **« La Centrale » - Finanziaria generale, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1964. — **« ENEL » - Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - Compartimento di Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 5 giugno 1964. — **Immobiliare Giovanna, in liquidazione, società per azioni, in Torino:** Avviso agli obbligazionisti. — **« Fausto Carello & C. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 27 agosto 1958 sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« Fausto Carello & C. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 5 dicembre 1960 sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« SAFIM » - Società Azionaria Frigoriferi Industriali e Magazzini, in Avigliana (Torino):** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« C. L. Malesci & C. », società per azioni, in Caselle Torinese:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« L'Elettrometallurgica », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 1° dicembre 1954 sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« L'Elettrometallurgica », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 1° dicembre 1956 sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« G. Trione & C. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 1° dicembre 1956 sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« G. Trione & C. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 1° dicembre 1954 sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« Fausto Carello & C. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 4 dicembre 1964. — **« Eridano Gas », società per azioni, in Cremona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 maggio 1964. — **« Fausto Carello & C. », società per azioni, in Torino:** Obbligazioni prestito 2 dicembre 1961 sorteggiate il 30 aprile 1964. — **« I.S.A. » - Industria Sedili Affini, società per azioni, in Villa San Giovanni (Reggio Calabria):** Obbligazioni sorteggiate il 30 maggio 1964. — **Necchi, società per azioni, in Pavia:** Obbligazioni sorteggiate il 4 giugno 1964. — **Officine Carenzi, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 26 maggio 1964. — **Società Distribuzione Gas - SO.DI.GAS, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 maggio 1964. — **Mediofina - Compagnia Finanziaria, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1964. — **Fabbrica Italiana Magneti Marelli, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 18 maggio 1964. — **Immobiliare Fattoria Carimate, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate l'11 giugno 1964. — **« Motta » - Società per azioni per l'Industria dolciaria ed alimentare, in Milano:** Estrazione premi 1964. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 9 giugno 1964. — **Fausto Sorini, società per azioni, in Castelleone (Cremona):** Obbligazioni sorteggiate il 3 giugno 1964. — **Cotonificio Udinese società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 1° giugno 1964.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1964, n. 413.

Modifica alla tariffa dei diritti di Borsa spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 luglio 1924, n. 1268, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione ufficiale dei titoli alla Borsa valori dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica, rispettivamente del 17 dicembre 1953, n. 1058, e del 7 dicembre 1960, n. 1747, con i quali vennero approvate variazioni alla predetta tariffa;

Vista la deliberazione in data 11 novembre 1963, numero 684, della Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, con la quale sono state proposte ulteriori modificazioni alla tariffa medesima;

Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale si stabilisce la forma e l'organo competenti per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1963, la tariffa dei diritti annui spettanti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale Borsa valori, è stabilita nella seguente misura:

L. 1000 di diritto fisso per ogni titolo quotato;

L. 10 per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale od obbligazionario quotato.

L'ammontare complessivo dei diritti si computa sullo importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotate ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente. Tali diritti sono ridotti della metà per i titoli ammessi alla quotazione ufficiale nel corso del secondo trimestre dell'anno solare.

Art. 2.

Alle Società che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale presso la Borsa valori di Firenze, di titoli già quotati ufficialmente presso altre Borse valori della Repubblica, o l'ammissione contemporanea in più Borse valori dei propri titoli, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Firenze, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1:

a) per il primo anno di quotazione, riduzione del 75%;

b) per il secondo anno di quotazione, riduzione del 50%;

c) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 25%.

Art. 3.

E' fissato in L. 1.200.000 (un milione e duecentomila) il massimale dei diritti di quotazione da applicare alle Società aventi titoli ufficialmente quotati presso la Borsa valori di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1964

SEGNI

COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1964, n. **414**.

Modifiche all'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 194 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia e per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

L'art. 194 del regolamento per la esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è così modificato:

« Quando i lavoratori iscritti nei registri non sono sufficienti a eseguire le operazioni portuali, l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale può autorizzare l'impiego temporaneo di lavoratori occasionali ».

« Gli occasionali, qualora diano sicura garanzia per la disciplina ed il buon andamento del lavoro e non abbiano superato i trenta anni di età, sono iscritti in elenchi tenuti dall'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale ».

« I lavoratori compresi in tali elenchi possono partecipare ai concorsi per l'ammissione nei ruoli, anche se hanno superato il limite di età previsto dall'art. 152, purchè essi per ciascun anno successivo al trentacinquesimo abbiano effettuato nel porto un numero di giornate lavorative almeno pari alla metà della media delle giornate effettuate da tutti i lavoratori occasionali dello stesso porto ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1964

SEGNI

MORO — REALE — SPAGNOLLI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 4. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 maggio 1964, n. **415**.

Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali della somma di L. 700.000.000.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione della Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 21 agosto 1963, n. 1208, che approva unitamente allo stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dei Monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1963-64;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali di cui all'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale, presenta la necessaria disponibilità;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei Monopoli di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 700.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 20 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'Amministrazione medesima per l'esercizio 1963-64 e da iscriversi per l'importo di L. 200.000.000 alla competenza del capitolo 25 « Manutenzione ecc. stabilimenti ecc. » e per l'importo di L. 500.000.000 alla competenza del capitolo 46 « Spese per acquisto ecc. macchine ecc. » della spesa dello stesso bilancio ed esercizio.

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1963-64.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1964
Atti del Governo, registro n. 184, foglio n. 5. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 1964.

Devoluzione alla Regione Trentino-Alto Adige, per l'anno 1964, delle quote di proventi erariali di cui all'art. 60 dello Statuto speciale della Regione stessa.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 60 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visti gli articoli 57 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 574;

Visto l'accordo tra il Governo e il Presidente della Giunta della Regione Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

Alla Regione Trentino-Alto Adige sono attribuite per l'anno 1964, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto, le se-

guenti percentuali di tributi erariali da calcolarsi sui versamenti, in conto competenza, avvenuti nel territorio della Regione stessa:

90 % delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;

66 % dell'imposta di registro.

E' altresì, attribuita alla detta Regione, per il suindicato anno, l'aliquota del 90 % dei proventi del lotto, percetti nel territorio medesimo, al netto delle vincite valutate presuntivamente nella misura del 40 % dei proventi stessi comprese quelle corrisposte direttamente dai ricevitori del lotto, nonchè la percentuale del 40 % dei proventi del monopolio sui tabacchi per vendite afferenti al territorio regionale e limitatamente alla parte da considerare come imposta di consumo.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione del presente decreto relativo al semestre 1° gennaio-30 giugno 1964 farà carico allo stanziamento inscritto al capitolo 414 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1963-1964 e quello relativo al semestre 1° luglio-31 dicembre 1964 al corrispondente capitolo dell'anzidetto stato di previsione per il semestre medesimo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 aprile 1964

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 89. — CESSARI

(5055)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1964.

Retribuzioni medie ai fini contributivi, per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Siracusa e provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2 - sub 6 - ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dallo art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*), della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande di Siracusa e provincia, sono determinate nelle misure stabilite dalla tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 giugno 1964

Il Ministro: BOSCO

Tabella di retribuzioni medie convenzionali per il personale dipendente da aziende alberghiere, pensioni e locande della provincia di Siracusa.

CATEGORIE DEL PERSONALE	Categorie degli alberghi			
	I Categoria	II Categoria	III Categoria	IV Categoria pensioni e locande
	Lire	Lire	Lire	Lire
1ª Categoria	65.700	49.700	46.700	Per tutto il personale L. 30.000
2ª Categoria	46.000	39.000	39.000	
3ª Categoria	39.000	35.000	30.000	

Note: Le retribuzioni di cui sopra debbono intendersi comprensive del valore di tutti gli elementi da calcolarsi ai fini contributivi e, pertanto, vitto ed alloggio, 13ª mensilità, ferie, festività godute, lavoro straordinario.

La tabella deve intendersi applicata solo nel caso la parte fissa della retribuzione risulti inferiore alle retribuzioni medie stabilite.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BOSCO

(4932)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Circolare n. 1079 del 16 giugno 1964. Prezzi indicativi e prezzi di intervento del grano tenero e duro; prezzo indicativo dell'orzo. (Campagna di commercializzazione 1964/1965).

Con circolare n. 1079 del 16 giugno 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947 n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 adottato dal Consiglio della Comunità economica europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune nel mercato del settore dei cereali;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con quello per il tesoro, 1° giugno 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 4 giugno 1964;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

I. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTERVENTO DEL GRANO TENERO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1964-1965.

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione e i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) del grano tenero commercializzato nella campagna 1964-1965 vengono stabiliti come segue:

	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
	—	—
a) centri di commercializzazione delle provincie di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Catania, Messina, Reggio Calabria, Cagliari, Nuoro e Sassari .	7.100	6.600
b) centri di commercializzazione delle provincie di Napoli, Lecce, Brindisi e, per le provincie di Bari e Taranto, limitatamente ai centri posti ad oriente della strada statale Bari-Taranto	6.950	6.480
c) centri di commercializzazione delle provincie di Bari e Taranto limitatamente ai centri posti ad occidente della strada statale Bari-Taranto, nonchè delle provincie di Matera, Potenza, Catanzaro, Cosenza, Avellino, Salerno, Caserta e Benevento	6.900	6.450
d) centri di commercializzazione delle provincie di Frosinone, Latina e Roma	6.780	6.400
e) centri di commercializzazione delle provincie di Foggia e Campobasso	6.750	6.375
f) centri di commercializzazione delle provincie di Viterbo, Rieti, Grosseto, Perugia, Terni, Teramo, Chieti, Pescara e L'Aquila	6.690	6.325
g) centri di commercializzazione delle provincie di Siena, Arezzo, Firenze, Livorno, Pisa, La Spezia, Lucca, Pistoia e Massa Carrara	6.640	6.280
h) centri di commercializzazione delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro, Forlì, Ravenna, Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia e Parma .	6.600	6.250
i) centri di commercializzazione delle provincie di Piacenza, Alessandria, Cremona, Pavia, Mantova, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza, Rovigo, Venezia, Padova, Genova, Savona, Imperia, Bolzano, Trento e Sondrio	6.545	6.200
l) centri di commercializzazione delle provincie di Cuneo, Torino, Aosta, Asti, Novara, Vercelli, Como, Varese, Belluno, Treviso, Udine, Gorizia e Trieste	6.500	6.160

I suddetti prezzi debbono intendersi riferiti a grano tenero sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 75 di peso ettolitrico e tolleranza sino all'1% di impurità reale, consegnato franco monte magazzino alla rinfusa.

A partire dal 1° agosto 1964 fino al 30 aprile 1965, ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 50 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

Nel caso che il grano da acquistare abbia una percentuale di impurità superiore al 5% (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100%; i corpi non farinosi utilizzabili al 70%; i corpi farinosi al 50%), il venditore dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto.

II. — PREZZI INDICATIVI E PREZZI DI INTERVENTO DEL GRANO DURO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1964-1965.

I prezzi indicativi valevoli nei centri di commercializzazione e i prezzi garantiti ai produttori (prezzi di intervento) del grano duro commercializzato nella campagna 1964-1965 vengono stabiliti come segue:

	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
1) *Grani duri delle varietà Cappelli e assimilabili*:	—	—
a) centri di commercializzazione delle provincie di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena	8.950	8.350
b) centri di commercializzazione delle provincie di Frosinone, Latina, Roma, Rieti e Viterbo	8.850	8.320
c) centri di commercializzazione delle provincie di Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto	8.750	8.300
d) centri di commercializzazione delle provincie di Matera e Potenza	8.750	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione, ai sensi dell'art. 11, par. 6 del reg. 19, di L. 250 al q.le
e) centri di commercializzazione delle provincie di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria	8.650	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione, ai sensi dell'art. 11, par. 6 del reg. 19, di L. 280 al q.le
f) centri di commercializzazione delle provincie di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani . . .	8.450	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione, ai sensi dell'art. 11, par. 6 del reg. 19, di L. 450 al q.le

	Prezzi indicativi L./q.le	Prezzi d'intervento L./q.le
g) centri di commercializzazione delle provincie di Cagliari, Nuoro e Sassari	8.200	8.550 comprensivo di una sovvenzione alla produzione, ai sensi dell'art. 11, par. 6 del reg. 19, di L. 650 al q.le

2) *Grani duri delle varietà Grifoni, Timilie, Marzuoli e Neri di Sicilia.*

Per le citate varietà di grani duri ai suddetti prezzi dovranno essere applicate le seguenti detrazioni:

per la varietà « Grifoni »: L. 500 al q.le;

per le varietà « Marzuoli », « Timilie » e « Neri di Sicilia »: L. 1000 al q.le.

3) I suindicati prezzi debbono intendersi riferiti a grano duro sano, secco, leale, mercantile, avente kg. 78 di peso ettolitrico e tolleranza sino all'1% di impurità reale e 20% in percentuale assoluta di bianconati, teneri, atteneriti, pinti, ricellati, ecc., consegnato franco monte magazzino alla rinfusa.

A partire dal 1° agosto 1964 fino al 30 aprile 1965 ai prezzi stessi dovrà essere applicata una maggiorazione mensile di L. 55 al q.le, qualunque sia il giorno del mese.

Nel caso che il grano da acquistare abbia una percentuale di impurità superiore al 5 % (considerando i corpi non farinosi inutilizzabili al 100%; i corpi non farinosi utilizzabili al 70%; i corpi farinosi al 50%), il venditore dovrà effettuare a proprie spese la prepulitura prima della consegna del prodotto.

III. — MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI PER CARATTERISTICHE.

Le maggiorazioni e le detrazioni da applicare ai prezzi del grano tenero e duro in rapporto alle effettive caratteristiche del prodotto sono le seguenti:

a) *abbuoni per differenze peso per ettolitro*

Grano tenero (kg. per hl.)	Maggiorazioni
82 ed oltre	più 3,50%
81	» 3,00%
80	» 2,50%
79	» 2,00%
78	» 1,50%
77	» 1,00%
76	» 0,50%
75	base
	Detrazioni
74	meno 0,50%
73	» 1,00%

Grani duri (kg. per hl.)	Maggiorazioni
84 ed oltre	più 3,00%
83	» 2,50%
82	» 2,00%
81	» 1,50%
80	» 1,00%
79	» 0,50%
78	base
	Detrazioni
77	meno 0,50%
76	» 1,00%

Le maggiorazioni e le detrazioni per differenza peso ettolitrico rispetto a quelle base dovranno essere calcolate, in proporzione, anche per le frazioni di chilogrammo.

Non potranno essere acquistate dall'Organismo di intervento partite aventi:

umidità superiore al 14%;

peso ettolitrico inferiore a kg. 73 (per il grano tenero) e a kg. 76 (per il grano duro);

percentuale di bianconati superiore al 50%;

anche semplici tracce di tarlo, muffa, carie o carbonatura e che contengano semi di trigonella (fieno greco) e comunque semi nocivi (amari o tossici).

b) *abbuoni per corpi estranei farinosi e non farinosi*

Per i grani con contenuto di impurità reale superiore all'1% dovranno essere operate le seguenti detrazioni:

1% sul prezzo per ogni 1%, o frazione, di corpi non farinosi inutilizzabili (corpi nulli);

0,70% sul prezzo per ogni 1%, o frazione, di corpi non farinosi utilizzabili (veccia, lino, ecc.);

0,50% sul prezzo per ogni 1%, o frazione, di corpi farinosi (orzo, segale, avena).

c) *abbuoni per bianconati, teneri, atteneriti, ricellati, pinti, ecc.*

Tolleranza sino al 20% in percentuale assoluta compreso il 4% di tenero;

0,20% per ogni 1%, o frazione, eccedente il 20% e sino al 30% di bianconati, atteneriti, pinti, ricellati esclusi i teneri;

0,30% per ogni 1%, o frazione, eccedente il 30% e sino al 50%;

0,30% per ogni 1% in più del 4% di tenero.

IV. — PREZZO INDICATIVO DELL'ORZO PER LA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1964-1965.

Il prezzo indicativo dell'orzo valevole per il centro di commercializzazione più deficitario (Reggio Emilia) viene stabilito in L. 45.136 la tonnellata.

Detto prezzo deve intendersi riferito alla qualità standard comunitaria di cui al regolamento n. 61 del 25 giugno 1962 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 59 del 13 luglio 1962

16 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(5020)

Circolare n. 1080 del 16 giugno 1964. Prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1964/1965.

Con circolare n. 1080 del 16 giugno 1964 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dalla Giunta del Comitato interministeriale dei prezzi.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

In applicazione del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962 adottato dal Consiglio della Comunità economica europea e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » numero 30 del 20 aprile 1962, concernente la graduale attuazione di una organizzazione comune nel mercato del settore dei cereali;

Visto il provvedimento n. 1079 del 16 giugno 1964;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

Prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1964-1965.

I prezzi di entrata per i cereali, le farine e le semole valevoli per la campagna di commercializzazione 1964-1965 vengono stabiliti come segue:

Numero voce doganale comune			
a) ex 10.01 Grano tenero	L.	7.050	al q.le
10.02 Segale	»	6.170	»
10.03 Orzo	»	4.200	»
10.04 Avena	»	4.000	»
10.07 Sorgo e durra	»	4.330	»
10.07 Miglio	»	3.800	»
10.07 Scagliola	»	4.950	»
10.07 Grano saraceno	»	4.950	»
b) ex 10.01 Grano duro	»	9.500	»

Numero voce doganale comune

c) 11.01 A/B Farina di grano tenero, di spelta e di frumento segalato — L. 10.949 al q.le
ex 11.01/C Farina di segale . — » 9.890 »
ex 11.02 A/I Semole e semolini di grano duro . — » 15.110 »
ex 11.02 A/I Semole e semolini di grano tenero . . . — » 11.470 »

I suddetti prezzi sono riferiti a cereali, farine e semole aventi le caratteristiche base adottate in sede CEE, di cui al regolamento n. 61 del 25 giugno 1962, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » n. 59 del 13 luglio 1962.

I prezzi stessi sono altresì riferiti al centro di commercializzazione più deficitario ed ai seguenti porti di sbarco:

Palermo, per il grano tenero e relative farine e semole;

Genova, per il grano duro e relative semole;

Ravenna, per l'avena, la segale, la farina di segale, l'orzo e gli altri cereali minori.

I « prezzi di entrata » del grano tenero e duro e delle relative farine e semole dovranno essere aumentati a partire dal 1° agosto 1964, per un periodo di nove mesi, in ragione di:

L. 50 per quintale/mese, il grano tenero;

L. 55 per quintale/mese, il grano duro;

L. 70 per quintale/mese, le farine e le semole di grano tenero;

L. 82 per quintale/mese, le semole di grano duro.

Gli ammontari forfettari, da detrarre ai fini del calcolo dei prelievi applicabili alle importazioni dai Paesi membri della CEE, sono i seguenti:

1,10 unità di conto per tutti i cereali (L. 687,50 la tonnellata);

7,50 unità di conto per le farine, semole e semolini (lire 4.687,50 la tonnellata).

Il limite di franchigia per la determinazione del prelievo da riscuotere sui prodotti innanzi contemplati di cui all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento n. 19 del 4 aprile 1962, è stabilito in 0,75 unità di conto, pari a L. 468,75 (e per arrotondamento L. 469) la tonnellata.

16 giugno 1964

Il Ministro per l'industria e per il commercio
Presidente della Giunta
MEDICI

(5021)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno lungo la sponda sinistra del canale di scarico nel fiume Meschio, in comune di Cordignano (Treviso).

Con decreto 6 maggio 1964, n. 499/1, del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal Demanio al patrimonio dello Stato di un terreno sito lungo la sponda sinistra del canale di scarico nel fiume Meschio del Molino Zarpellon; segnato nel catasto del comune di Cordignano (Treviso), sezione *B*, al foglio III, mappali 578 e 601, di complessivi mq. 164, ed indicato nella planimetria rilasciata il 15 luglio 1963, in scala 1 : 2000, dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(4909)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 19 giugno 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,90	624,935	624,95	624,92	624,86	624,95	624,85	624,87	624,88
$ Can.	577,94	578,05	578 —	578,125	577 —	577,95	578,07	577,90	577,80	577,90
Fr. Sv.	144,80	144,82	144,85	144,835	144,80	144,81	144,835	144,80	144,81	144,81
Kr. D.	90,44	90,45	90,475	90,48	90,40	90,45	90,465	90,45	90,44	90,44
Kr. N.	87,40	87,39	87,40	87,40	87,45	87,41	87,41	87,40	87,39	87,40
Kr. Sv.	121,69	121,70	121,69	121,73	121,70	121,67	121,72	121,68	121,68	121,67
Fol.	172,73	172,64	172,65	172,63	172,60	172,70	172,64	172,72	172,76	172,68
Fr. B.	12,53	12,536	12,537	12,5365	12,53	12,53	12,537	12,54	12,53	12,54
Franco francese	127,52	127,53	127,55	127,54	127,50	127,52	127,54	127,50	127,52	127,53
Lst	1746,32	1746,15	1746,20	1746,20	1746 —	1746,40	1746,20	1746,25	1746,25	1746 —
Dm. occ.	157,28	157,29	157,34	157,3075	157,25	157,29	157,30	157,27	157,28	157,29
Scell. Austr.	24,19	24,19	24,20	24,20	24,15	24,18	24,2005	24,19	24,19	24,20
Escudo Port.	21,77	21,77	21,75	21,78	21,90	21,78	21,77	21,77	21,78	21,77

Media dei titoli del 19 giugno 1964

Rendita 5 % 1935	102,95
Redimibile 3,50 % 1934	95,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	78,90
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	83,95
Id. 5 % (Città di Trieste)	85,40
Id. 5 % (Beni Esteri)	84,875
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,60
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	98,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,725

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 giugno 1964

1 Dollaro USA	624,95
1 Dollaro canadese	578,097
1 Franco svizzero	144,835
1 Corona danese	90,472
1 Corona norvegese	87,405
1 Corona svedese	121,725
1 Fiorino olandese	172,635
1 Franco belga	12,537
1 Franco francese	127,54
1 Lira sterlina	1746,20
1 Marco germanico	157,304
1 Scellino austriaco	24,20
1 Escudo Port.	21,775

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. - LUSSEMBURGO

assume per concorso, per i suoi servizi a Lussemburgo:

un assistente con esperienza pratica nel settore del commercio dei prodotti siderurgici.

Informazioni complementari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 86 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee » del 2 giugno 1964 che è in vendita presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento Lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della « Gazzetta Ufficiale » in questione sullo scontrino di versamento).

Agenzie:

Via del Tritone, 61-*A* e 61-*B* - Roma;

Via XX Settembre (Palazzo Ministero delle Finanze) - Roma;

Galleria V. Emanuele, 3 - Milano;

Via Chiaia, 5 - Napoli;

Via Cavour, 46-*R* - Firenze.

Data limite per la presentazione delle candidature: 2 luglio 1964.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A. di Lussemburgo.

(5057)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche.

Le prove scritte del concorso per esami a quindici posti di vice-segretario nel ruolo di segreteria della carriera di concetto del personale dei servizi amministrativi del Consiglio nazionale delle ricerche, il cui bando è stato pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 12 ottobre 1963, avranno luogo in Roma - Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 6 e 7 luglio 1964, con inizio alle ore 8,30.

(5056)

CORTE DEI CONTI

Integrazione della Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 25 luglio 1963.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto il proprio decreto in data 25 luglio 1963, con il quale è stato indetto un concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Visto il decreto in data 15 novembre 1963, con il quale è stata nominata la Commissione esaminatrice del concorso predetto;

Considerato che alcuni candidati al concorso in parola hanno fatto richiesta di sostenere la prova facoltativa di lingue straniere (francese, inglese) prevista dal programma degli esami;

Considerata, pertanto, la necessità di integrare la Commissione esaminatrice con la nomina di due docenti per le lingue medesime;

Vista la lettera di designazione del Ministero della pubblica istruzione in data 26 maggio 1964, n. 9391;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto 25 luglio 1963, è integrata, per lo svolgimento delle prove orali, come segue:

Capone prof. Stefano, per la lingua francese;

Gazzoni Pisani prof. Dario, per la lingua inglese.

Spetta ai sopraindicati componenti la Commissione esaminatrice il compenso previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 30 maggio 1964

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1964
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 41. — CESSARI

(5015)

MINISTERO DELL'INTERNO

Approvazione della graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro, indetto con decreto ministeriale 15 ottobre 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 29 ottobre 1963;

Visto il decreto ministeriale in data 3 giugno 1964, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851, 9 agosto 1954, n. 748 e 8 giugno 1962, n. 604;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Catanzaro nell'ordine appresso indicato:

1. Roccella dott. Davide	punti 93,62	su 132
2. Caliulo dott. Rosario	» 89,63	»
3. Rossetti dott. Ermenegildo	» 79,34	»
4. Pasqualis dott. Marcello	» 77,42	»
5. Aiello dott. Salvatore	» 75,29	»
6. Petrillo dott. Alfonso	» 74,93	»
7. Quadri dott. Luigi	» 74,85	»
8. Silvano dott. Guido	» 74,60	»
9. Di Conza dott. Beniamino	» 74,55	»
10. Mazzoni dott. Francesco	» 66,58	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 giugno 1964

p. *Il Ministro*: AMADEI

(5011)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.